REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

# Art. 10 (Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento)

- Controversie

1. Eventuali controversie in materia di assistenza domiciliare integrata sono affidate alla valutazione congiunta del Direttore del distretto e del medico di medicina generale membro di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali.

2. In relazione a particolari difficolta' locali, l'Ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali puo' definire specifiche modalita' procedurali atte a superarle.

Testo mai entrato in vigore: il 24 gennaio 2001 è stato sostituito lo stesso giorno · versione 2

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 |
| Partizione | Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2000 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-270-2000/accordo-collettivo-nazionale-medici-di-medicina-generale-all-art-10/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it